
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Iura novit curia: la qualificazione della domanda processuale può tener conto anche dell'istruttoria.

Il giudice nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, accerta il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile non solo dal tenore letterale degli atti difensivi (introduttivi e successivi) ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni fornite, anche in ambito istruttorio, nel corso del giudizio.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 27.1.2014, n. 1647

...omissis...

Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 99, 112, 113, 115, 116, 339 e 342 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto che il giudice possa trarre elementi idonei alla qualificazione giuridica della domanda esclusivamente dagli atti introduttivi del giudizio.

Con il secondo, violazione degli artt. 99, 112, 113, 115, 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione, per non essersi la corte territoriale pronunciata sulla domanda contrattuale svolta in giudizio dall'attore.

Con il terzo motivo, vizio di motivazione, in relazione alle risultanze documentali dalle quali non emergerebbe, secondo il giudice di appello, il credito invocato dall'attore.

Con il quarto, vizio di motivazione, per mancata ammissione delle prove per interrogatorio e testi.

Quanto al primo motivo, per giurisprudenza consolidata (tra le altre,

Cass. N. 5442 del 2006) il giudice nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, accerta il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile non solo dal tenore letterale degli atti difensivi (introduttivi e successivi) ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni fornite, anche in ambito istruttorio, nel corso del giudizio.

Erra dunque il giudice d'appello che, sulla base del solo atto di citazione, da lui stesso considerato assai generico, ha qualificato la domanda come ripetizione di indebito senza tener conto di ulteriori elementi, come sopra indicati.

...omissis...

Ancora, si riferisce il ricorrente alla propria memoria istruttoria, ove chiedeva interpello formale e testi sulla sussistenza del rapporto contrattuale; nonché alla comparsa conclusionale in primo grado, in cui parlava di obbligo restitutorio della Banca che su di essa gravava, in forza di contratto; e pure alla memoria di replica, in primo grado, ove si precisava espressamente che la qualificazione giuridica delle ragioni dell'attore era da rinvenirsi nel rapporto contrattuale tra la R. e la BIM in ordine alla gestione e all'investimento delle somme da essa affidate alla società.

Per quanto si è detto va accolto il primo motivo, assorbente rispetto agli altri.

Va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che si atterrà al principio suindicato, provvedendo alla qualificazione della domanda: se contrattuale o di ripetizione di indebito ed effettuerà gli accertamenti opportuni, ammettendo, se del caso, le prove richieste dal B.; pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2014